



ADP
ADP-2021-0001925
del 16-02-2021 16:06

PEC:

Spett.le
SOFTECH S.r.l
softech@legalmail.it

e, p.c.:

Ufficio Acquisti Gare e Contratti
SEDE

DETERMINA /LETTERA D'ORDINE

Oggetto: Aeroporti di Puglia - Manutenzione e gestione del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale
SMART CIG: Z8C30A4C79

IL DIRETTORE GENERALE

Visto

- lo Statuto di Aeroporti di Puglia SpA del 20.02.2020;
- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli Aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e successiva Legge di conversione nr. 120/2020;
- l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Premesso che

- Aeroporti di Puglia S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni *normo* regolamentari di settore, è dotata di un sistema ed apparati di controllo e monitoraggio acustico del rumore aeroportuale;
- la società Softech s.r.l., è società Fornitrice e manutentrice dei sistemi di monitoraggio per il controllo ed il monitoraggio del rumore aeroportuale per gli aeroporti di Bari e Brindisi, Foggia e Grottaglie ed ha provveduto alla relativa installazione e manutenzione delle centraline installate presso gli aeroporti pugliesi.

Considerato che

- il gestore telefonico Vodafone ha comunicato la dismissione delle risorse di rete sulla tecnologia 3G, da effettuarsi entro il 28 febbraio p.v., nell'ambito dei processi di migrazione al nuovo standard 5G;
- tutti i dispositivi e le postazioni di monitoraggio del rumore acustico aeroportuale utilizzano la rete Vodafone;

Rilevato che

alcuni router delle centraline da Softech, di proprietà di AdP, necessitano pertanto, di sostituzione in quanto dotati di apparecchiature con sola tecnologia 3G, mentre le altre installate sono compatibili con i nuovi standard;

Tenuto conto che

- le postazioni/centraline che necessitano la sostituzione di cui sopra sono nr. 6 (Bari Palese, Bari Campi sportivi, Bari carrello, Foggia Tratturo, Grottaglie Aerostazione e ADSB Brindisi);
- per tale sostituzione è stata individuata la medesima Softech srl in quanto società fornitrice e manuttrice delle postazioni di misura, affidataria, giusta contratto Rep. 802 del 18.7.2018, del servizio di manutenzione delle predette postazioni;

Appurato che

Il predetto contratto Rep. 802 contempla unicamente la sostituzione di parti di ricambio delle centraline in caso di guasto o difetto delle apparecchiature e non anche, la sostituzione afferente a revamping tecnologico per esigenze di fornitore di terze parti estranee al rapporto contrattuale (Vodafone);

Visto

l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per servizi /forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

Accertato che

nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni sopra riportate, in quanto le prestazioni supplementari da eseguire riguardano la fornitura necessaria, non incluso nell'appalto iniziale della sostituzione di nr. 6 router al fine di rendere le centraline compatibili con lo standard 5G come richiesto da Vodafone;

Dato atto inoltre che

la specificità dell'attività in parola può essere garantita, per ragioni di coerenza e continuità tecnica, dalla sola società Softech srl, fornitrice delle postazione in parola ed in possesso di conoscenza tecnica della strumentazione;

Tenuto conto altresì che

con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto “Semplificazioni”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, sono state emanate numerose disposizioni volte a semplificare gli adempimenti relativi agli affidamenti di lavori forniture e servizi;

Vista

l’offerta della Società Softech Srl, prot. 004-02-2021, di Euro 2.500,00 IVA esclusa, per l’attività di sostituzione di nr. 6 router e comprendente approvvigionamento, configurazione, test di laboratorio, installazione e collaudo;

Preso atto

che il Rup per le attività è il Ph.D. Ing. Michele Mongelli, giusta nomina prot. 1756 del 12.02.2021

Accertata

la disponibilità finanziaria per l'affidamento

DETERMINA

di ritenere la premessa narrativa e le motivazioni sopra esposte quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare la estensione contrattuale relativa all'affidamento alla Società Softech S.r.l. l’attività di sostituzione di nr. 6 router delle postazioni rumore come sopra descritte, comprendente approvvigionamento, configurazione, test di laboratorio, installazione e collaudo

di riconoscere l’importo di Euro 2.500,00 oltre IVA, laddove dovuta;

di dare atto che ai fini della tracciabilità lo smart cig riferito al presente affidamento è il seguente: Z8C30A4C79.

Per l’effetto:

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L'Affidataria è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

La fattura dovrà essere intestata a AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.- Viale Enzo Ferrari - 70128 Bari- Palese, - P.I. 03094610726. La stessa dovrà essere emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SDI) adottando il formato XML già previsto per la fatturazione elettronica alle Pubbliche amministrazioni. Il codice univoco che identifica Aeroporti di Puglia S.p.A. presso lo SDI è il seguente : M5UXCR1. La fattura dovrà riportare il riferimento al presente ordine (num. di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico. Aeroporti di Puglia corrisponderà all’impresa il corrispettivo indicato in fattura tramite bonifico bancario sul C/C indicato sulla stessa. In caso di fattura cartacea, la fattura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopассивo@pec.aeroportidipuglia.it

in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015.

In considerazione delle verifiche istruttorie, di natura tecnica e amministrativa, sottese al pagamento, quest'ultimo avverrà a 60gg data ricezione fattura.

L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

L'Affidataria si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente".

L'Affidataria dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).

Preso atto di quanto specificato dall'ANAC negli orientamenti da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio del 2015, nonché del 21 ottobre del 2015, l'Affidataria dichiara ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Aeroporti di Puglia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Aeroporti di Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con Aeroporti di Puglia.

Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto (Art. 12 GDPR 2016/679)

Agli effetti del presente atto si informa che i dati personali saranno trattati per le finalità sotto indicate e a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), si forniscono le informazioni che seguono:

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).

La mail di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it; I dati personali che saranno forniti e che saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente (Art. 5 GDPR) nel corso della presente atto saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR. Il rifiuto al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto.

I dati personali da forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato.

Nel caso di specie 10 anni dalla scadenza del contratto.

Il Regolamento riconosce diritti che potranno essere esercitati nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

L'Affidataria decadrà dal presente provvedimento qualora emerga una causa di esclusione di cui all'art. 80 del vigente Codice dei contratti pubblici a seguito delle verifiche di ufficio che potranno essere eseguite a campione da parte dell'Ufficio Acquisti Gare e Contratti in merito ai requisiti di ordine generale.


La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice sul sito istituzionale di AdP nella sezione "Società Trasparente".

Si prega di restituire la presente firmata in segno di accettazione.


Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Marco Catamerò

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Michele MONGELLI



Per accettazione



AEROPORTI DI PUGLIA
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Donato D'AURIA